

PEREQUAZIONE PENSIONI 2019 - ULTIMI SVILUPPI

Nella mia precedente informativa comunicavo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto in data 16/11/2018, pubblicato lo scorso 26 Novembre in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito :

- La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l'anno 2018 è determinata nella misura **dell'1,1%** dal gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Nel 2018 era in vigore un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque fasce, introdotto dalla legge 147/2013, sistema prorogato poi dalla legge di stabilità 2016 (208/2015), **con scadenza a fine 2018** .

Dai **1/1/2019** sarebbe dovuto tornare in vigore quanto disposto della legge 23 dicembre 1998, n. 448 applicata dal 1° gennaio 2001 che stabiliva le seguenti fasce di rivalutazione:

- Sino a 3 volte il trattamento minimo: 100% dell'indice di rivalutazione
- Da 3 a 5 volte il trattamento minimo : 90% dell'indice di rivalutazione
- Oltre 5 volte il trattamento minimo : 75% dell'indice di rivalutazione

Con percentuali di rivalutazioni meno penalizzanti per le fasce medio alte.

Invece con la **LEGGE DI BILANCIO** approvata il **31/12/2018** vengono stabilite nuove fasce di rivalutazioni per il triennio **2019/2021**, **con ulteriori penalizzazioni per i redditi superiori a 4 volte il minimo, che nel 2019 viene aumentata da € 507,41 a € 513,01.**

Nel dettaglio:

- importo superiore a 3 volte, ma inferiore a 4 volte (**2.052,04€**): **97%** del tasso di riferimento, ossia **1,067%**;
- importo superiore a 4 volte, ma inferiore a 5 volte (**2.565,05€**): **77%** del tasso di riferimento, ossia allo **0,847%**;
- importo superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte (**3.078,06€**): **52%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,572%**;
- importo superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte (**4.104,08€**): **47%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,517%**;
- importo superiore a 8 volte ma inferiore a 9 volte (**4.617,09€**): **45%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,495%** per il 2019;
- importo superiore a 9 volte il trattamento minimo: **40%** del tasso di riferimento, lo **0,44%**.

Di seguito una tabella comparativa della perequazione applicata nel triennio 2016/2018 ,della perequazione prevista dal 1/1/2019 (ma non entrata in vigore) e di quella approvata con Legge di Bilancio in data 31/12/2018.

	Percent. perequazione periodo 2016/2018 (Legge Stabilità 2016)	Perequazione prevista dal 31/12/2018 L. 23/12/ 1998, n. 448	Nuova Perc. Perequaz. applicata dal 1/1/2019 (L. Bilancio 31/12/2018) per periodo 2019/21
IMPORTO PENSIONE (importi lordi)			
Sino a 3 volte trat. Minimo	100%	100%	100%
Da 3 a 4 volte trat.minimo	95%	90%	97%
Da 4 a 5 volte trat. Minimo	75%	90%	77%
Da 5 a 6 volte trat. Minimo	50%	75%	52%
Da 6 a 8 volte trat. Minimo	45%	75%	47%
Da 8 a 9 volte trat. Minimo	45%	75%	45%
Oltre 9 volte trat. Minimo	45%	75%	40%
(trattamento minimodal 1/1/2019 € 513,01)			

In pratica, il “ Governo del cambiamento” ha deciso in questo campo di non cambiare, **proseguendo nella politica di penalizzazione – nel campo della perequazione - per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo.**

Per le pensioni **oltre i 100.000 euro** annui è previsto inoltre il seguente “contributo di solidarietà”, **trattenuto sull’ importo eccedente i 100.000 euro :**

da € 100.000 a € 130.000 il 15%

da € 130.000 a € 200.000 il 25%

da € 200.000 a € 350.000 il 30%

da € 350.000 a € 500.000 il 35%

oltre € 500.000 il 40%

E’ appena il caso di ricordare che la mancata o ridotta perequazione non incide solo per l’anno o il triennio di applicazione, **MA ESTENDE I SUOI EFFETTI PER TUTTA LA VITA DEL PENSIONATO .**

Nella rata della pensione di Gennaio verrà applicata la rivalutazione prevista con la Legge 23/12/1998, in quanto l’Inps non ha potuto adeguarsi (ovviamente) ad una legge approvata il 31/12/2018.

A febbraio le cose dovrebbero comunque essere regolarizzate. L’Inps ha fatto sapere che dopo la pubblicazione della Legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale, **s’illustreranno le modifiche apportate dalla nuova normativa e si descriveranno le relative modalità di attuazione e i tempi per i conguagli.**

Saluti e Buon Anno a tutti.

Giacomo Soleri